

DALLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
Un fondo cassa rilevante di circa 1.360.000 euro al 31 dicembre 2019
Palesi errori emersi nella sentenza della Corte dei Conti Sezioni Riunite

Giovedì scorso abbiamo dato la notizia dell'approvazione da parte della Giunta Comunale di Scanno della deliberazione n. 21 del 2 aprile scorso (venerdì santo), con la quale è stato approvato lo schema di ipotesi del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2020-2022. Senza commentare la notizia, abbiamo pubblicato il "quadro generale riassuntivo", cioè il documento che da solo fotografa la situazione finanziaria del Comune di Scanno, con le entrate e le spese riferite al triennio 2020-2022.

Balza subito all'occhio, anche di chi è poco esperto di contabilità, il rilevante importo di **euro 5.540.529,36** indicato quale "Fondo cassa all'inizio dell'esercizio" 2020, in poche parole, la liquidità giacente nelle casse della Tesoreria Comunale al 31 dicembre 2019, a pochi giorni dalla dichiarazione del dissesto finanziario dichiarato dal Consiglio Comunale di Scanno.

Non viene indicata la composizione di un tale rilevante fondo cassa, ma con l'aiuto di alcuni dati riferiti ai trasferimenti delle risorse dello Stato riteniamo di poter affermare che il Comune di Scanno, al 31 dicembre 2019, aveva una rilevante somma di denaro a disposizione che fa apparire inopportuno e frettoloso il dissesto finanziario con inevitabili conseguenze negative per le famiglie scannesesi, a causa dell'istituzione, tra l'altro, dell'addizionale comunale.

Nel corso del 2019 sono stati accreditati al Comune di Scanno contributi rilevanti per i lavori di "messa in sicurezza degli edifici del territorio" per l'importo complessivo di euro 4.180.712,96, di cui euro 4.140.712,96 quale acconto pari all'80% del maggior contributo di euro 5.175.891,20 assegnato ed un ulteriore contributo di 40.000 euro per la messa in sicurezza di edifici scolastici.

Facendo un po' di conti, **al 31 dicembre 2019** il Comune di Scanno aveva un **importo potenzialmente "libero" della cassa di euro 1.359.816,40.**

Analoga considerazione è stata uno dei motivi del ricorso presentato dai Consiglieri di Minoranza "Scanno Insieme" contro le decisioni della Corte dei Conti – Sezione controllo di L'Aquila, come evidenziato a pagina 9 della **Sentenza n. 32/2020/EL del 12 ottobre 2020**, depositata il successivo 12 novembre, della Corte dei Conti Sezioni Riunite In Sede Giurisdizionale in speciale composizione:

f) esistenza di un cospicuo fondo cassa che smentirebbe la sussistenza della situazione di cui all'art. 244 Tuel, poiché l'ente potrebbe fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Anche ammesso che vi sia una parte vincolata, la parte ricorrente afferma che le dimensioni della cassa sarebbero comunque sufficienti a fare fronte alle esigenze correnti; a tal fine allega una documentazione fotografica relativa ad una verifica di cassa che dimostrerebbe che al 31 dicembre 2019 l'Ente disponeva di una cassa di oltre 5 milioni. Una siffatta clamorosa evidenza, in contrasto con i presupposti per la dichiarazione di dissesto, spiegherebbe anche il colpevole ritardo nell'approvazione del rendiconto 2019.

È questo uno degli elementi che "dimostrerebbero secondo i ricorrenti che il Comune ha abusato dell'istituto del dissesto e che la Sezione regionale di controllo muove da una rappresentazione errata. Si tratterebbe di un caso «di ricorso arbitrario allo strumento del procedimento di dissesto ex artt. 244 e segg., D. Lgs. 267/2000, [nel quale] nuove maggioranze appena insediate dopo le elezioni, trovatesi di fronte alla necessità di dovere gestire una condizione di "crisi" (e non certo di "insolvenza") di un ente locale, preferiscono sbrigativamente ricorrere alla dichiarazione di dissesto finanziario sulla base di attività

istruttorie parziali e/o comunque insufficienti ed inadeguate ad assicurare il rispetto delle prescrizioni normative: dunque, in difetto delle condizioni fissate dalla legge”.

In quest’ottica, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti di L’Aquila non avrebbe verificato, prima di emettere la decisione n. 79/2020 e poi la pronuncia n. 131/2020, la percorribilità contabile del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, omettendo di constatare la capacità finanziaria del Comune di assorbire il disavanzo (per quanto erroneamente determinato) nell’arco ventennale di un ipotetico PRFP. Essa, al contrario, ha dato per scontata la necessità di misure ex art. 188 Tuel e non ex 243-bis Tuel.

Ciò che lascia interdetti è la motivazione con la quale la Corte dei Conti Sezioni Unite ha liquidato, come priva di fondamento, l’eccezione dei consiglieri comunali di minoranza.

Si legge a pagina 61 della Sentenza n. 32/2020/EL del 12 ottobre 2020:

“5.5. I ricorrenti, infine, affermano che l’esistenza di un fondo cassa di oltre 5 milioni al 31 dicembre 2019, costituisce la prova più evidente della insussistenza della situazione di dissesto.

La deduzione è assolutamente priva di fondamento, in quanto non è evidenziato l’ammontare della cassa vincolata, che se fosse superiore all’importo esistente, determinerebbe un deficit di liquidità paragonabile a tutti gli effetti ad una anticipazione di tesoreria non restituita.

I ricorrenti, infatti, hanno prodotto i verbali di cassa che si limitano a verificare la corrispondenza tra la cassa di fatto (il conto del tesoriere) e la cassa di diritto (le registrazioni di reversali e mandati sul conto dell’ente), senza nessuna informazione sui vincoli.

Come rilevato dalla Sezione regionale di controllo nella pronuncia n. 79/2020 (tramite la banca dati SIOPE, con rilevazioni aggiornate all’ultima data allora disponibile) la cassa “fisicamente” è cresciuta ed al 31 marzo 2020 ammontava ad € 5.666.596,40. Di essi, tuttavia, ben € 5.175.891,20 sono correlati a “Contributi ex D.M. Ministero dell’Interno del 06/03/2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”; sicché a quella data l’importo potenzialmente “libero” della cassa era di € 490.705,24.

In particolare, la Sezione regionale osserva che la cassa del comune di Scanno «sconta la presenza dei trasferimenti per la realizzazione di opere pubbliche volte alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’articolo 1, commi da 853 a 861 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Non considerando le predette risorse a destinazione vincolata e soggette ad una precipua disciplina di rendicontazione e di eventuale restituzione ove non tempestivamente utilizzate (artt. 3, 5 D.M. Ministero dell’Interno del 06/03/2019)» (paragrafo 4 della pronuncia n. 79/2020/PRSP).”

Una motivazione assolutamente priva di fondamento e contraddittoria che non tiene conto che i contributi vincolati accreditati nel 2019 al Comune sono pari ad **euro 4.180.712,96** e non all’intero importo promesso di **euro 5.175.891,20** come erroneamente indicato dai Giudici contabili, con **l’importo potenzialmente “libero” della cassa di euro 1.359.816,40.**

Sarebbe stato sufficiente per i Giudici verificare attentamente l’elenco degli importi accreditati al Comune nel 2019, perchè pubblicati sul sito <https://finanzalocale.interno.gov.it>.

Ci chiediamo e chiediamo a chi di dovere: a chi spetta ora segnalare al Presidente della Corte dei Conti Sezione Controllo di L’Aquila ed al Presidente della Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione un così rilevante fatto?